



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 287 TFT 28 del 22 giugno 2021

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021, troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

### DEFERIMENTI

Riunione del giorno 22 giugno 2021

Partecipa il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta

**Procedimento n. 543/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:

Dei Sig.ri

- 1) MAURIZIO ORAZIO MANENTI
- 2) GIUSEPPE PUGLISI
- 3) ALESSANDRO MORANA
- 4) ANGELO MASSARI

La Procura Federale con nota 12376/414pfi 20-21/PM/m del 27 maggio 2021 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

**Sig. Maurizio Orazio MANENTI**, all'epoca dei fatti Presidente della A.S.D. Calcio Scicli, già A.S.D. Atletico Scicli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione con gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver tentato di incidere sulle nomine delle cariche sociali della predetta società, in evidente violazione delle norme statutarie, estromettendo con la radiazione il Presidente e legale rappresentante Giuseppe ARRABITO, convocando all'uopo l'assemblea dei soci del 25.09.2020 per deliberare la propria nomina a Presidente e legale rappresentante della società, senza averne titolo non essendo socio effettivo della predetta compagine societaria;

- **Sig. Giuseppe PUGLISI**, all'epoca dei fatti Direttore Generale della A.S.D. Calcio Scicli, già A.S.D. Atletico Scicli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione con gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver tentato di incidere sulle nomine delle cariche sociali della predetta società, in evidente violazione delle norme statutarie, estromettendo con la radiazione il Presidente e legale rappresentante Giuseppe ARRABITO, prendendo parte all'assemblea dei soci del 25.9.2020 per la nomina del nuovo Presidente e legale rappresentante, senza averne titolo non essendo socio effettivo della predetta compagine societaria;

- **Sig. Alessandro MORANA**, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della A.S.D. Calcio Scicli, già A.S.D.

Atletico Scicli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione con gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver tentato di incidere sulle nomine delle cariche sociali della predetta società, in evidente violazione delle norme statutarie, estromettendo con la radiazione il Presidente e legale rappresentante Giuseppe ARRABITO, prendendo parte all'assemblea dei soci del 25.9.2020 per la nomina del nuovo Presidente e legale rappresentante, senza averne

titolo non essendo socio effettivo della predetta compagine societaria;

- **Sig. Angelo MASSARI**, all'epoca dei fatti Segretario e Tesoriere della A.S.D. Calcio Scicli, già A.S.D. Atletico Scicli, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione con gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 2, dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 4 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver tentato di incidere sulle nomine delle cariche sociali della predetta società, in evidente violazione delle norme statutarie, estromettendo con la radiazione il Presidente e legale rappresentante Giuseppe ARRABITO, prendendo parte all'assemblea dei soci del 25.9.2020 per la nomina del nuovo Presidente e legale rappresentante, senza averne titolo non essendo socio effettivo della predetta compagine societaria.

All'odierna udienza sono comparsi in videoconferenza i difensori degli incolpati nonché i sigg. Giuseppe Puglisi, Angelo Massari e Alessandro Morana.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nel deferimento chiedendo applicarsi le seguenti sanzioni: mesi dodici di inibizione a carico del sig. Maurizio Orazio MANENTI; mesi dodici di inibizione a carico del sig. Giuseppe PUGLISI; mesi dodici di inibizione a carico del sig. Alessandro MORANA; mesi dodici di inibizione a carico del sig. Angelo MASSARI

I difensori degli incolpati dopo ampia discussione hanno concluso chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti da ogni addebito ed in via del tutto subordinata l'applicazione della sanzioni nel minimo edittale.

Il Tribunale Federale preliminarmente rigetta l'eccezione di difetto di competenza sollevata dalle difese atteso che indipendentemente dalla circostanza che gli odierni deferiti non risultassero tesserati non di meno gli stessi hanno posto in essere comportamenti comunque rilevanti in ambito federale.

Ciò premesso rileva che in atti non vi è prova alcuna che i soggetti oggi deferiti siano mai stati soci dell'A.S.D. Atletico Scicli oggi A.S.D. Calcio Scicli non risultando i loro nominativi né nel libro soci dell'associazione né vi è alcuna delibera assembleare, (organo statutariamente deputato a deliberare l'ingresso di nuovi soci) che abbia deliberato sul punto.

L'unico atto in cui compaiono i loro nominativi è nel verbale relativo all'assemblea del 28/06/2020, irregolarmente convocata dal Presidente Arrabito Giuseppe nel corso della quale gli odierni deferiti non avevano titolo a parteciparvi per non essere stati ammessi ancora quali soci né tanto meno tale assemblea ne ha deliberato il loro ingresso.

E ciò senza contare che a parte la revoca "ex tunc" deliberata dall'assemblea tenutasi in data 04/08/2020, tale assemblea era comunque affetta da assoluta nullità perché il deliberato fu assunto da soggetti che non vi avevano alcun titolo per parteciparvi.

Pertanto gli stessi non avevano alcun titolo per convocare il consiglio direttivo prima e soprattutto non avevano alcun titolo a convocare l'assemblea tenutasi in data 25/09/2021 con cui dichiaravano la decadenza da socio e da Presidente dell'A.S.D. Calcio Scicli del sig. Giuseppe Arrabito.

Di nessun pregio appare la circostanza che gli odierni deferiti abbiano presentato domanda di ammissione a soci consegnandone la relativa istanza all'Arrabito Giuseppe poiché l'assemblea non ha mai deliberato il loro ingresso nella compagine sociale così come parimenti di nessun pregio appare la copia dell'organigramma asseritamente depositato in federazione e prodotto in sede di indagine in quanto tale foglio non solo è privo di qualsiasi sottoscrizione ma è altresì privo dei timbri della società sportiva e del Comitato Regionale.

Ancora di minor pregio risultano gli articoli di stampa prodotti dai difensori degli incolpati a sostegno della loro linea difensiva.

Per completezza della decisione giova ricordare che nel procedimento disciplinare non vale il principio penalistico per cui il fatto deve essere provato oltre ogni ragionevole

dubbio ma bastano i semplici indizi purché concordanti per accertare la responsabilità dei deferiti.

Inoltre al processo disciplinare, per quanto non previsto dal C.G.S., si applicano le norme del codice di procedura civile ragion per cui secondo la ripartizione dell'onere della prova spettava ai deferiti dare prova di essere stati ammessi quali soci dell'A.S.D. Atletico Scicli cosa che non hanno fatto.

In ragione di quanto sopra va affermata la responsabilità in capo agli odierni deferiti in ordine a quanto agli stessi ascritto in deferimento per la qualcosa le conclusioni della Procura Federale vanno accolte con l'applicazione delle relative sanzioni che si determinano come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica le seguenti sanzioni

Al sig. Maurizio Orazio Manenti mesi sei di inibizione;

Al sig. Giuseppe Puglisi mesi sei di inibizione;

Al sig. Alessandro Morana mesi sei di inibizione

Al sig. Angelo Massari mesi sei di inibizione

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 giugno 2021**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Sandro MORGANA